



Abteilung 38
Mobilität
Amt für Seilbahnen

Ripartizione 38
Mobilità
Ufficio trasporti funiviari

Prot. Nr. 38.3/75.06.04/D/2858

Ihr Z. / Vs. Rif.

Bozen / Bolzano, 20.09.2005

A tutti i concessionari
di impianti aerei

A tutti i
tecnici responsabili
di impianti a fune

LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE N. 2/2005

In base a numerose richieste di chiarimento circa le condizioni di trasporto di cani su impianti a fune si riporta di seguito un estratto delle norme in vigore nel territorio dello Stato e nella Provincia autonoma di Bolzano:

Norme statali:

Ordinanza Ministeriale del 27 agosto 2004 del Ministero della Salute.

Articolo 2

I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare la museruola e il guinzaglio ai cani:

- a) quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico,
- b) condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Delibera provinciale:

In applicazione analoga della deliberazione della Giunta provinciale n. 3514 del 27.09.2004 relativa al trasporto pubblico locale di persone in Alto Adige – Tariffe e condizioni di utilizzo dei servizi –

Articolo 26: Trasporto di animali

3. I cani possono essere trasportati solo con museruola.

La prego di portare a conoscenza del personale le sopracitate disposizioni.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
dott. ing. Heinrich Brugger